

ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Identificazione dell'Intermediario

Cognome e Nome: GASPERONI LUCA

N. Iscrizione: A000002974 **Data:** 01/02/2007 **Sezione RUI:** A

Indirizzo sede legale/operativa: VIALE OBERDAN, 290

CAP: 47521 **Città:** CESENA **Prov:** FC

Recapito telefonico: 0547 610977

Posta elettronica: AG_180.01@AGENTIVITTORIA.IT **PEC:**

Sito web per promozione e/o collocamento: [HTTPS://WWW.AGENZIEVITTORIA.COM/CESENA/](https://www.agenzievittoria.com/cesena/)

IVASS è l'Istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

L'intermediario assicurativo informa di svolgere l'attività di distribuzione del contratto per

Cognome e Nome/Denominazione sociale: GASPERONI LUCA

Indirizzo sede legale/operativa: VIALE OBERDAN, 290

CAP: 47521 **Città:** CESENA **Prov:** FC

N. Iscrizione: A000002974 **Data:** 01/02/2007 **Sezione RUI:** A

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario indica di agire per conto delle seguenti imprese di assicurazione: VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario assicurativo informa:

- a) di non detenere una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
- b) che VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario assicurativo informa:

- a) di non fornire consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3, del Codice
- b) di non fornire consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private
- c) di distribuire in modo esclusivo i contratti della VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
- d) che in relazione al contratto intermediato, in caso di esistenza di conflitti di interesse, è stata data opportuna informazione sulla natura e fonte del conflitto come previsto dall'art. 119-bis, comma 7, del Codice

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

L'intermediario assicurativo informa:

- a) di essere remunerato dalla Compagnia, in relazione al contratto distribuito, sulla base di una commissione inclusa nel premio assicurativo

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario assicurativo informa:

- a) a) di aver stipulato una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 23.480. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat
- b) che le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario assicurativo informa che:

- a) il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa preponente secondo le modalità previste dalla sezione Reclami presente all'interno del DIP Aggiuntivo, nonché la possibilità per il contraente, qualora non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- b) il contraente ha facoltà di:
- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile; oppure
 - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario che vende il prodotto assicurativo comunica al contraente che:

- a) può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.